

CAPITOLATO TECNICO



PREMESSA	3
PARAGRAFO 1 - OGGETTO DELLA FORNITURA	
PARAGRAFO 2 - CONTROLLI DI QUALITÀ	
PARAGRAFO 3 - CONTROLLI DI QUANTITÀ	
PARAGRAFO 4 - CALL CENTER	
PARAGRAFO 5 - VERIFICHE ISPETTIVE	
PARAGRAFO 6 - FLUSSI DATI PER IL SISTEMA DI MONITORAGGIO	11
APPENDICE - FLUSSI DATI PER IL SISTEMA DI MONITORAGGIO PER CONVENZIONI	D
ACQUISTO/NOLEGGIO BENI/SERVIZI	12
1. SCOPO DEL DOCUMENTO	
2. MODALITÀ DI INVIO	15
NOMENCLATURA DEI FLUSSI	15
REGOLE DI FORMATO DEI DATI	15
3. DESCRIZIONE DEI FLUSSI DI DATI	18
4. REGOLE DI GENERAZIONE DEI FLUSSI	24
INTEGRITÀ DEI DATI	24
RICONCILIAZIONE DEI DATI CON ARCHIVI DI RIFERIMENTO ESTERNI	25



PREMESSA

Il presente Capitolato Tecnico disciplina, per gli aspetti tecnici, la fornitura di carburanti per autotrazione e gasolio da riscaldamento mediante consegna a domicilio e dei servizi connessi per le Pubbliche Amministrazioni.

PARAGRAFO 1 - OGGETTO DELLA FORNITURA

Sono oggetto della fornitura mediante consegna a domicilio le tipologie di Prodotto di seguito riportate:

- Benzina Super Senza Piombo (C.P.V. 09132100-4- Norma E.N. 228 ultima edizione);
- Gasolio Autotrazione (C.P.V. 09134100-8 Norma E.N. 590 ultima edizione);
- Gasolio Autotrazione "Artico" (C.P.V. 09134100-8 Norma E.N. 590 ultima edizione con un C.F.P.P. - Temperatura limite di filtrabilità - minore o uguale a meno 16°C ed un Punto di intorbidamento minore o uguale a meno 4°C);
- Gasolio da Riscaldamento (C.P.V. 09135100-5 Norma UNI 6579 ultima edizione);
- Gasolio da Riscaldamento "Artico" (C.P.V. 09135100-5 Norma UNI 6579 ultima edizione con un C.F.P.P. - Temperatura limite di filtrabilità - minore o uguale a meno 12°C).

Per i Lotti da 1 a 5 è prevista la fornitura di Carburanti per Autotrazione, mentre per i Lotti da 6 a 10 è stabilita la fornitura di Combustibili da Riscaldamento come di seguito indicato:

Lotti	Prodotti	Regioni
1	Benzina Super Senza Piombo Gasolio autotrazione Gasolio autotrazione "Artico"	Valle d'Aosta, Piemonte, Liguria, Lombardia
2	Benzina Super Senza Piombo Gasolio autotrazione Gasolio autotrazione "Artico"	Trentino Alto Adige, Friuli Venezia Giulia, Veneto, Emilia Romagna
3	Benzina Super Senza Piombo Gasolio autotrazione Gasolio autotrazione "Artico"	Toscana, Umbria, Marche, Lazio, Abruzzo, Molise
4	Benzina Super Senza Piombo Gasolio autotrazione Gasolio autotrazione "Artico" (se offerto)	Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia
5	Benzina Super Senza Piombo Gasolio autotrazione Gasolio autotrazione "Artico" (se offerto)	Sardegna



Lotti	Prodotti	Regioni
6	Gasolio da Riscaldamento Gasolio da Riscaldamento "Artico"	Valle d'Aosta, Piemonte, Liguria, Lombardia
7	Gasolio da Riscaldamento Gasolio da Riscaldamento "Artico"	Trentino Alto Adige, Friuli Venezia Giulia, Veneto, Emilia Romagna
8	Gasolio da Riscaldamento Gasolio da Riscaldamento "Artico"	Toscana, Umbria, Marche, Lazio, Abruzzo, Molise
9	Gasolio da Riscaldamento Gasolio da Riscaldamento "Artico" (se offerto)	Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia
10	Gasolio da Riscaldamento Gasolio da Riscaldamento "Artico" (se offerto)	Sardegna

Inoltre, per i Lotti 1, 2, 3 e 6, 7, 8, il Fornitore è obbligato a rendere disponibili i prodotti: Gasolio Autotrazione "Artico" e Gasolio da Riscaldamento "Artico" almeno nel periodo intercorrente tra il 1°Settembre e il 30 Aprile. Resta ferma la facoltà di rendere disponibili i suddetti prodotti anche per lotti diversi da quelli sopra richiamati e/o in periodi ulteriori rispetto a quello suindicato.

Il quantitativo minimo ordinabile da parte delle Amministrazioni che utilizzano la Convenzione mediante invio dell'Ordinativo di Fornitura è pari a 1.000 litri per Unità Utilizzatrice e tipologia di Prodotto.

Sono ordinabili solo multipli di 100 litri, salva la facoltà del Fornitore di dare esecuzione ad Ordinativi di Fornitura inferiori a 1.000 litri, ovvero a quantitativi che non siano multipli di 100 litri.

Il prezzo delle tipologie di Prodotto sarà determinato come specificato nel Disciplinare di gara e nello Schema di Convenzione; detti prezzi differiscono in ragione delle quantità oggetto del singolo Ordinativo di Fornitura relativamente a ciascuna Unità Utilizzatrice e tipologia di Prodotto; in particolare, le fasce di volume ordinabile sono le seguenti:

- litri da 1.000 a 5.000
- litri da 5.001 a 10.000
- litri da 10.001 a 20.000
- litri oltre 20.000

Ad esempio, ipotizzando che un'Amministrazione emetta un Ordinativo di Fornitura per 6.000 litri di Benzina Super Senza Piombo destinati ad una Unità Utilizzatrice, ai fini della



fatturazione si dovrà applicare all'intero volume ordinato (6.000 litri), il corrispettivo relativo alla fascia di volume ordinabile "da 5.001 e 10.000 litri".

A mero titolo indicativo, sulla base delle informazioni in possesso della Consip relative agli Ordinativi di Fornitura emessi ed eseguiti nell'ambito delle precedenti edizioni delle Convenzioni per Carburanti per Autotrazione mediante consegna a domicilio, viene fornita, per ciascun Lotto, la percentuale dei volumi ordinati ripartiti per Prodotto (Benzina Super Senza Piombo e Gasolio Autotrazione):

Lotto	Benzina Super Senza Piombo	Gasolio Autotrazione	TOTALE
1	45%	55%	100%
2	35%	65%	100%
3	37%	63%	100%
4	35%	65%	100%
5	20%	80%	100%

PARAGRAFO 2 - CONTROLLI DI QUALITÀ

La Consip S.p.A. e/o le Amministrazioni Contraenti hanno la facoltà di disporre controlli al fine di verificare la conformità del Prodotto, consegnato dal Fornitore, alle specifiche tecniche riportate nella tabella seguente:

PRODOTTO	SPECIFICHE TECNICHE (NORMA DI RIFERIMENTO)			
Benzina Super Senza Piombo	EN228 ultima edizione			
Gasolio Autotrazione	EN590 ultima edizione			
	EN590 ultima edizione con:			
Gasolio Autotrazione "Artico"	CFPP ≤ − 16°C			
	Punto Intorbidamento $\leq -4^{\circ}$ C			
Gasolio da Riscaldamento	UNI 6579 ultima edizione			
Casalia da Dissal damento "Artico"	UNI 6579 ultima edizione con:			
Gasolio da Riscaldamento "Artico"	CFPP ≤ − 12°C			

Salvo diverse procedure di prelievo eventualmente adottate dalle singole Amministrazioni Contraenti, per l'effettuazione dei controlli di cui sopra, la Consip S.p.A. e/o l'Unità Utilizzatrice disporranno, all'atto della consegna ed in contraddittorio con la controparte, il prelievo dall'autocisterna, secondo le modalità indicate dalle norme ISO 3170 o ISO 3171 e s.m.i., di 3 (tre) campioni del Prodotto posti in 3 (tre) idonei contenitori da 2 (due) litri ciascuno. I tre campioni saranno sigillati e dovranno essere dotati di targhetta sulla quale saranno riportati almeno i riferimenti dell'Unità Utilizzatrice, il numero del DAS (Documento di Accompagnamento Semplificato), la data e luogo del prelievo (coincidente con la data di consegna) e la targa dell'autocisterna. L'etichetta sarà firmata dal trasportatore e dal referente dell'Amministrazione. A tal fine il Fornitore accetta di essere rappresentato dall'autista dell'autocisterna.



I suddetti campioni saranno destinati, rispettivamente, uno al Fornitore, uno all'Amministrazione Contraente ed uno alla Stazione Sperimentale per i Combustibili di S. Donato Milanese oppure ad uno dei Laboratori chimici delle Dogane oppure ad altro laboratorio di analisi accreditato, concordato tra l'Amministrazione Contraente ed il Fornitore, al fine di verificarne la conformità alle specifiche tecniche di cui alle suddette norme di riferimento.

Nel caso in cui il Prodotto rifornito non risultasse conforme alle specifiche tecniche di cui sopra:

- il Prodotto potrà essere rifiutato dall'Unità Utilizzatrice; in tal caso il Fornitore dovrà provvedere alla bonifica del Luogo di Consegna ed alla sostituzione della partita di Prodotto rifiutata, con modalità da concordarsi con l'Unità Utilizzatrice, non oltre 3 (tre) giorni naturali e consecutivi dalla comunicazione di rifiuto del Prodotto (salvo diverso termine espressamente concordato tra la singola Amministrazione Contraente ed il Fornitore) pena l'applicazione della penale di cui all'art. 11 dello Schema di Convenzione e fatto salvo il diritto al risarcimento del maggior danno;
- le spese per l'espletamento delle analisi di laboratorio del Prodotto, ivi comprese tutte quelle ad esse correlate (es.: trasporto dei campioni da analizzare, consegna, ritiro etc.) resteranno a carico del Fornitore;
- l'Amministrazione potrà applicare la penale di cui all'art. 11 dello Schema di Convenzione, fatto salvo il diritto al risarcimento del maggior danno.

Nel caso in cui il Prodotto rifornito risultasse, invece, conforme alle specifiche tecniche di cui alle suddette norme di riferimento, le spese per l'espletamento delle analisi di laboratorio del Prodotto, ivi comprese tutte quelle ad esse correlate (es.: trasporto dei campioni da analizzare, consegna, ritiro etc.) saranno a carico dell'Amministrazione.

In ogni caso all'arrivo del Prodotto sarà facoltà dell'Unità Utilizzatrice procedere, prima dello scarico, alla determinazione della temperatura e della densità. Quest'ultima andrà riconvertita alla densità a 15°C utilizzando la tabella 53B pubblicata nel volume III del Petroleum Measurement Tables, edita dal A.S.T.M e stampata dal Ministero delle Finanze - Direzione Generale delle Dogane ed. II.II - su autorizzazione dell'A.S.T.M. La densità a 15°C andrà quindi corretta, per tenere conto della spinta dell'aria, sottraendo il numero fisso 0,0011. Qualora la densità così calcolata si discostasse più del 9‰ (nove per mille) dalla densità a 15°C riportata dal Fornitore nel D.A.S. (già corretta per la spinta dell'aria), il Prodotto potrà essere respinto e l'Amministrazione potrà applicare la penale di cui all'art. 11 dello Schema di Convenzione, fatto salvo il diritto al risarcimento del maggior danno. In tal caso il Fornitore entro 3 giorni naturali e consecutivi (salvo diverso termine espressamente concordato tra la singola Amministrazione Contraente ed il Fornitore) dovrà provvedere a fornire il Prodotto a norma e l'Amministrazione potrà applicare la penale di cui all'art. 11 dello Schema di Convenzione, fatto salvo il diritto al risarcimento del maggior danno.

In ogni caso, la Consip S.p.A. si riserva la possibilità di effettuare, direttamente o



attraverso un organismo di ispezione, verifiche ispettive sulla fornitura oggetto della Convenzione, anche in fase di caricazione del Prodotto presso il deposito del Fornitore.

PARAGRAFO 3 - CONTROLLI DI QUANTITÀ

Il controllo quantitativo sull'ammontare di Prodotto consegnato avverrà secondo le modalità di seguito riportate, salvo diverse disposizioni eventualmente adottate dalle singole Amministrazioni.

La singola Unità Utilizzatrice verificherà, per ogni consegna, che il D.A.S. riporti almeno i seguenti dati:

- Peso espresso in Chilogrammi o Tonnellate e/o volume espresso a litri a 15°C;
- Volume a Temperatura di carico;
- Densità a 15°C.

Nel caso in cui il D.A.S. fosse incompleto, la consegna potrà essere respinta e l'Amministrazione Contraente potrà applicare le penali previste all'art. 11 dello Schema di Convenzione, fatto salvo il maggior danno.

L'Unità Utilizzatrice, qualora non disponga di serbatoi di ricezione opportunamente tarati, per ogni consegna, al fine di determinare la quantità di combustibile consegnata a temperatura del Prodotto allo scarico, dovrà rilevare:

- a) nelle autocisterne chilolitriche il volume (litri), per ogni scomparto in consegna, sulla sommità della cisterna dopo aver posizionato il veicolo in piano (qualora il livello del liquido fosse inferiore al minimo misurabile - fuori scala - per almeno uno scomparto in consegna la partita sarà rifiutata e l'Amministrazione Contraente potrà applicare la penale di cui all'art. 11 dello Schema di Convenzione, fatto salvo il diritto al risarcimento del maggior danno);
- b) nelle autocisterne dotate di contalitri (tarati e verificati nel rispetto del D.M. n. 182 del 28 Marzo 2000 e s.m.i. e muniti di apposita etichetta autoadesiva corrispondente alle caratteristiche indicate nell'allegato II al citato D.M. n. 182/00), il volume (litri) rilevato dalla testina di misurazione e stampato sul cartellino che dovrà essere controfirmato in contraddittorio con l'autista dell'autocisterna;
- c) nelle autocisterne non dotate di serbatoi chilolitrici né di contalitri tarati, il peso tramite pesa su impianti pubblici o della Pubblica Amministrazione, purché tarati e controllati dall'Ufficio Metrico.

Qualora l'Unità Utilizzatrice, viceversa, disponga di serbatoi di ricezione opportunamente tarati, per ogni consegna, al fine di determinare la quantità di combustibile consegnata a temperatura del Prodotto allo scarico, considererà i volumi rilevati all'interno dei medesimi serbatoi.

Al fine di calcolare, per ciascuna consegna, la quantità di Prodotto fatturabile dal Fornitore, si procederà secondo le modalità di seguito riportate.



I volumi di combustibile determinati a temperatura del Prodotto allo scarico saranno riportati alla temperatura standard di 15° C avvalendosi delle tabelle 54B pubblicate nel volume III del Petroleum Measurement Tables, edita dal A.S.T.M e stampata dal Ministero delle Finanze- Direzione Generale delle Dogane ed. II.II - su autorizzazione dell'A.S.T.M; a tale scopo, la densità a 15°C e la temperatura del Prodotto allo scarico, se non rilevati e calcolati al momento dello scarico (Paragrafo 2) saranno ricavati dal D.A.S.

Qualora si disponesse unicamente del peso del Prodotto consegnato, i volumi di Prodotto fatturabili saranno calcolati dividendo il peso rilevato per la densità convenzionale di 0,746 kg/litro per la Benzina Super Senza Piombo, 0,835 kg/litro per il Gasolio Autotrazione ed il Gasolio Autotrazione "Artico", 0,845 kg/litro per il Gasolio da Riscaldamento ed il Gasolio da Riscaldamento "Artico".

Nel caso in cui l'Unità Utilizzatrice non abbia effettuato alcuna rilevazione di cui ai precedenti punti, ai fini della fatturazione saranno utilizzati i volumi (litri a 15°C) ricavabili dal D.A.S..

Qualora dovesse risultare una differenza tra numero di litri ordinati (a temperatura ambiente) e numero di litri effettivamente consegnati (a temperatura ambiente), verrà tollerata una differenza del 3% (tre per cento); entro tale percentuale, in ogni caso, non si farà luogo ad applicazione di penale alcuna. Sulle quantità consegnate in meno oltre la suddetta percentuale, si applicherà la penale di cui all'art. 11 dello Schema di Convenzione. Resta inteso che l'Amministrazione Contraente non corrisponderà alcun importo per la parte di fornitura non consegnata. Il Fornitore prende atto che eventuali quantitativi eccedenti detta percentuale potranno essere respinti.

Le Amministrazioni Contraenti e/o la Consip S.p.A. si riservano di inviare, per opportuna conoscenza, copia degli Ordinativi di Fornitura agli Uffici Metrici delle Camere di Commercio competenti per territorio affinché possano, secondo la loro discrezione, esperire gli opportuni controlli di vigilanza sulla corretta applicazione delle norme di cui al D.M. n. 182 del 28 Marzo 2000 e s.m.i..

PARAGRAFO 4 - CALL CENTER

Il Fornitore deve mettere a disposizione delle Amministrazioni, entro la Data di Attivazione (così come definita nelle Condizioni Generali allegate allo Schema di Convenzione) della Convenzione, un Call Center che funzioni da centro di ricezione e gestione delle chiamate relative alle richieste di informazione ed assistenza tecnica; in particolare, ed in modo non esaustivo, sarà competente per:

- richieste di informazioni circa la Convenzione;
- ricezione e smistamento degli Ordinativi di Fornitura;
- richieste di chiarimento sulle modalità di ordine e di consegna;
- richieste relative allo stato degli Ordinativi in corso ed alla loro evasione;
- richieste relative allo stato delle consegne.

Nel medesimo termine, il Fornitore dovrà comunicare un indirizzo e-mail, un numero telefonico e un numero di fax dedicati. Il predetto Call Center è attivo tutti i giorni



dell'anno, con esclusione di sabato, domenica e festivi, e per almeno 8 (otto) ore lavorative giornaliere, nei normali orari di ufficio.

PARAGRAFO 5 - VERIFICHE ISPETTIVE

Durante tutta la durata della Convenzione e dei singoli contratti stipulati dalle Amministrazioni, al fine di verificare la conformità delle prestazioni contrattuali a quanto prescritto nel Capitolato Tecnico e nell'ulteriore documentazione contrattuale, nonché di accertare l'adempimento degli impegni assunti dal Fornitore, la Consip S.p.A. potrà effettuare - anche avvalendosi di Organismi di Ispezione accreditati secondo la norma UNI CEI EN ISO/IEC 17020:2005 - apposite verifiche ispettive.

I costi di tali verifiche saranno a carico del Fornitore che dovrà corrisponderli direttamente all'Organismo di Ispezione nei tempi indicati nella Convenzione. La fattura, relativa al pagamento delle verifiche ispettive, sarà inviata da parte dell'Organismo di Ispezione anche alla Consip S.p.A. in copia conoscenza.

I costi a carico del fornitore per l'esecuzione delle Verifiche Ispettive saranno pari allo 0,5% del valore degli Ordinativi di Fornitura emessi a valere sulla Convenzione, fino ad un importo massimo pari a:

Lotto	Importo massimo (€)				
1	35.100,00				
2	33.700,00				
3	66.200,00				
4	63.400,00				
5	30.400,00				
6	55.800,00				
7	54.800,00				
8	39.900,00				
9	61.000,00				
10	27.800,00				

Per l'espletamento della suddetta attività, si farà riferimento ai livelli di servizio indicati nel presente Capitolato e nel successivo Schema delle Verifiche Ispettive. Tale Schema, in sede di verifica potrà essere oggetto di ulteriori aggiunte di livelli di servizio da verificare, comunque presenti nel Capitolato Tecnico.



SCHEMA DELLE VERIFICHE ISPETTIVE

Macrocategorie	Oggetto del monitoraggio	Livello di servizio previsto in Convenzione	Riferimenti Convenzione	Modalità di riscontro	Documenti di registrazione	Luogo delle ispezioni	Modalità di valutazione	Presenza penale
Qualità del processo di esecuzione dell'ordine	Tempo di Consegna	Caso a (data non concordata) - termine massimo corrispondente al 4° (quarto) giorno lavorativo successivo alla data in cui l'Ordinativo è diventato irrevocabile. Caso b (data concordata) - Data di Consegna coincidente con la data concordata.	Schema di Convenzione - Art. 7	Caso a - Confronto della data di invio dell'Ordinativo con la data di consegna. Caso b - Confronto della data concordata con la data di consegna.	# Ordinativo di Fornitura; # Verbale di consegna.	Presso Fornitore/PA	Conformità: caso a - T<=5gg; caso b - T=data concordata; Non conformità grave: caso a - T>5gg; caso b - T ≠ data concordata.	si
Qualità del processo di esecuzione dell'ordine	Controllo di Quantità	Consentita una quantità consegnata (litri a temperatura ambiente) inferiore alla quantità ordinata (litri a temperatura ambiente) fino ad un massimo del 3%.	Schema di Convenzione - Art. 7	Calcolo di AQ pari a: (Quantità Ordinata- Quantità Consegnata)/Quantità Ordinata	# Ordinativo di Fornitura; # Verbale di consegna.	Presso Fornitore/PA	Conformità: ΔQ<=3%; Non conformità grave: ΔQ>3%.	si
Qualità dei servizi integrativi di gestione	Controllo di Quantità Fatturate	Corrispondenza tra quantità consegnate espresse in litri a 15°C e quantità fatturate al lordo di eventuali note di credito.	Schema di Convenzione - Artt. 7 e 9	Confronto tra quantità (in litri a 15°C) registrate nel Verbale di consegna e le quantità fatturate.	# Verbale di consegna; # fatture/note di credito emesse dal Fornitore.	Presso Fornitore/PA	Conformità: corrispondenza fra la quantità consegnata e la quantità fatturata. Non conformità grave: Non corrispondenza fra la quantità consegnata e la quantità fatturata.	no
	Applicazione Penali	Applicazione Penali	Schema di convenzione art.11	Intervista alla PA, lettere e/o comunicazione di applicazione delle penali, ecc	Documenti di contestazione dell'Amministrazion e contraente e, se presenti, di deduzione del fornitore e/o della Consip e/o dell'Amministrazion e contraente; Fattura	Presso Fornitore/PA	N.A.	N.A.



Le verifiche ispettive potranno essere effettuate sia presso le sedi del Fornitore sia presso quelle delle Pubbliche Amministrazioni che avranno effettuato Ordinativi di Fornitura; il Fornitore e l'Amministrazione contraente dovranno, pertanto, attivarsi affinché le verifiche possano essere espletate nel migliore dei modi e senza intralcio all'attività. L'Organismo di Ispezione, su indicazioni della Consip S.p.A., effettuerà uno o più cicli di verifiche ispettive sugli ordinativi emessi a valere sulla Convenzione. Tale ciclo è il numero di giorni/uomo necessari per rendere significativa l'attività di ispezione, compatibilmente con lo "Schema delle verifiche ispettive" e l'importo massimo a disposizione per lo svolgimento delle verifiche stesse.

PARAGRAFO 6 - FLUSSI DATI PER IL SISTEMA DI MONITORAGGIO

Il Fornitore si impegna a fornire alla Consip S.p.A. alcuni dati a fini reportistici con riguardo agli Ordinativi di Fornitura ricevuti ed alla loro fatturazione. I predetti dati di rendicontazione e monitoraggio delle forniture prestate dovranno essere forniti sotto forma di file sequenziale, eventualmente partizionabile, secondo tracciato e modalità fissati dalla Consip S.p.A.. L'indicazione analitica dei dati che verranno richiesti dalla Consip S.p.A., le modalità di invio, l'indirizzo di destinazione sono riportati in appendice.